

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2557-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE GRAZIANI)

Comunicata alla Presidenza il 29 marzo 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione, fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ed al relativo Protocollo, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, e successivi adattamenti.

**presentato dal Ministro degli Affari Esteri
di concerto Ministro dell'Interno
e col Ministro di Grazia e Giustizia**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 DICEMBRE 1990

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione sulla competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - sottoscritta nel 1968 dai sei Stati membri originari della Comunità economica europea e ratificata dall'Italia nel 1971 - non fa parte del diritto comunitario in senso stretto per cui la sua efficacia non si estende automaticamente ai nuovi Stati membri. Questi, tuttavia, al momento della loro adesione, si vincolano ad aderire alle Convenzioni stipulate in applicazione dell'articolo 220 del Trattato di Roma e ad avviare negoziati in vista dei necessari adattamenti.

In esecuzione di detto obbligo, è stata stipulata il 9 ottobre 1978 una Convenzione relativa all'adesione della Danimarca, dell'Irlanda e della Gran Bretagna alla Con-

venzione del 1968 e, quindi, il 26 maggio 1989 quella oggi in esame conseguente all'adesione di Spagna e Portogallo.

Va sottolineato che questa Convenzione di adesione ha rappresentato l'occasione per apportare alcune integrazioni e modifiche al testo preesistente, di carattere non puramente tecnico e terminologico, contenute nei titoli dal II al V. Per la loro illustrazione si rinvia al testo della relazione governativa al disegno di legge.

La Commissione affari esteri si limita ad invitare l'Assemblea ad autorizzare la ratifica di questa Convenzione che non è solo un atto dovuto stanti, appunto, le rilevanti innovazioni che essa introduce.

GRAZIANI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: MURMURA)

6 marzo 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di proprio competenza, parere favorevole all'unanimità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione, fatta a Donostia-San Sebastian il 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ed al relativo Protocollo, firmato a Lussemburgo il 3 giugno 1971, e successivi adattamenti.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.